

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3403 del 15/07/2019
Oggetto	D.Lgs 387/2003 - L.R. 26/2004 - L. 241/90: autorizzazione alla società Casone S.p.A. per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico in campo libero presso il sito aziendale in via Mainino 12, in comune di Noceto (PR), di potenza nominale pari a 99,36 kw
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3464 del 12/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici LUGLIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

D.Lgs 387/2003 – L.R. 26/2004 – L. 241/90: autorizzazione alla società Casone S.p.A. per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico in campo libero presso il sito aziendale in via Mainino 12, in comune di Noceto (PR), di potenza nominale pari a 99,36 kw

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

- ☞ L.241/1990 e smi;
- ☞ D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- ☞ L.R. 26/2004;
- ☞ D.M. 10/09/2010;
- ☞ D.Lgs 28/2011;
- ☞ L.R. 13/2015
- ☞ L. 241/90

PREMESSO CHE:

la Società Casone S.p.A. con sede in via Mainino, 12 Noceto (PR) C.F./P.IVA: 00544100340, ha presentato a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma istanza di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 287/2003 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico in campo libero presso il sito aziendale in via Mainino 12, in comune di Noceto (PR), di potenza nominale pari a 99,36 kw;

Casone S.p.A non ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto e delle opere ad esso connesse né l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui al DPR 327/2001 in quanto l'impianto fotovoltaico e le opere connesse sussistono interamente su area di proprietà presso il sito aziendale, mentre l'energia prodotta verrà destinata ad autoconsumo dello stabilimento industriale;

in data 17/6/2019 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma (SAC) ha indetto Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Energetica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e L.R. 26/2004;

ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 per il progetto presentato da Casone S.p.A., data la specifica tipologia e l'ubicazione, è necessario acquisire i seguenti titoli abilitativi, pareri, nulla osta:

Pareri/nulla osta/autorizzazioni	Ente
Pareri/nulla osta necessari per : Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ed opere connesse (DLGS 29 dicembre 2003, n. 387; LR 23 dicembre 2004, n. 26, DM 10/9/2010	ARPAE Area Prevenzione Ovest - Servizio Sistemi Ambientali <i>(parere matrici ambientali: Rumore, C.E.M.)</i> AUSL – Distretto di Fidenza <i>(parere igienico sanitario)</i> Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Parma e Piacenza <i>(nulla osta archeologico e parere di compatibilità paesaggistica)</i>
Permesso di costruire/ SCIA (LR 15/2013) Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs 42/2004)	Comune di Noceto

CONSIDERATO CHE

nel corso della Conferenza dei Servizi in forma semplificata modalità asincrona ai sensi della L. 241/90 art. 14 c.2 sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti:

1. Nulla osta archeologico rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Parma e Piacenza prot. n° 5727 del 10/7/2019;
2. Parere di favorevole di compatibilità rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Parma e Piacenza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, prot. n° 4894 del 14/6/2019.
3. Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Noceto n° 3/2019,
4. Parere favorevole del Comune di Noceto prot. 144/2019,
5. Parere favorevole dell'AUSL Distretto di Fidenza, acquisito al Prot. ARPAE n°105095 del 4/7/2019

che l'impianto è compatibile con le disposizione della Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n° 28/2010 in quanto l'area è classificata dagli strumenti urbanistici del Comune di Noceto come "area di completamento degli ambiti per attività industriali ed artigianali" normata dagli artt. 61 e 63 delle Norme Tecniche del RUE;

che la realizzazione dell'impianto non necessita di permesso di costruire in quanto rientra nella categoria di cui all'Art. 13 comma 1 della L.R. 15/2013 lettera f) "installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti"

che il progetto dell'impianto fotovoltaico destinato all'autoconsumo non prevede la realizzazione di apposita nuova linea elettrica a media tensione per il collegamento alla rete elettrica di e-distribuzione me è collegato in bassa tensione alla cabina di trasformazione MT/BT aziendale localizzata presso lo stabilimento industriale;

RITENUTO CHE:

nell'ambito della Conferenza dei Servizi siano stati acquisiti tutti i titoli abilitativi, pareri, nulla osta necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico in campo libero presso il sito aziendale in via Mainino 12, in comune di Noceto (PR), di potenza nominale pari a 99,36 kw

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., la Società Casone S.p.A. con sede in via Mainino, 12 Noceto (PR) C.F./P.IVA: 00544100340 alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico in campo libero presso il sito aziendale in via Mainino 12, in comune di Noceto (PR), di potenza nominale pari a 99,36 kW;

di dare atto che:

- l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo allegato all'istanza originale come indicata in premesse, il proponente ed i progettisti firmatari sono pienamente ed esclusivamente responsabili del Progetto Definitivo debitamente firmato;
- la costruzione e l'esercizio dell'impianto e della opere accessorie è soggetto alle condizioni e prescrizioni fatte proprie da ARPAE Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma con il rilascio della presente Autorizzazione Unica e così come indicate negli Atti di seguito elencati depositati in atti presso l'archivio di ARPAE SAC di Parma:
 - Nulla osta archeologico rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Parma e Piacenza prot. n° 5727 del 10/7/2019;
 - Parere di favorevole di compatibilità rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Parma e Piacenza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, prot. n° 4894 del 14/6/2019.
 - Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Noceto n° 3/2019,
- la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere accessorie è soggetto inoltre alle seguenti condizioni:
 - dovrà rispettare i criteri generali di prevenzioni incendi di cui al DM 10/03/1998 e del Dlgs 81/2008, la Ditta dovrà verificare se le opere oggetto della presente autorizzazione sono soggette ai disposti dell'Art. 3 del D.P.R. 151/2011, in tal caso dovrà presentare al Comando dei VV.FF. di Parma apposita istanza di valutazione che dovrà essere acquisita prima della messa in esercizio dell'impianto;
 - visto che viene dichiarato che l'energia prodotta sarà usata per autoconsumo sarà necessario presentare all'Ufficio delle Dogane la denuncia di officina elettrica prima dell'inizio di attività dell'impianto (art. 53 – comma 4 e 7 - del Dlgs 26.10.1995, n. 504 e s.m.i.) al fine di ottenere la relativa licenza fiscale di esercizio;
- la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è pari alla vita attesa dell'impianto stesso oltre ai tempi di ripristino dello stato dei luoghi;
- la ditta, ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 26/2004, è tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il presente provvedimento autorizzatorio sia divenuto inoppugnabile;
- l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti interessati partecipanti alla C.d.S, elencate in premesse per cui il titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei dan-

ni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

di stabilire che:

- Casone S.p.A. è tenuta a presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma il progetto esecutivo comprensivo di cronoprogramma con indicazione di data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;

di stabilire inoltre che:

- prima dell'inizio dei lavori Casone S.p.A. è tenuta a emettere apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt.106 e 107 del d.lgs.1 settembre 1993 n.385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme a favore di: **Arpae - Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna, via Po, 5 40139 Bologna, P.IVA e C.F. 04290860370**, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica, a garanzia del ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da Arpae;
- la garanzia finanziaria dovrà essere di importo commisurato all'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale così come indicato nel progetto definitivo approvato;
- la garanzia finanziaria dovrà coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- i costi del piano smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino saranno rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;
- il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile ;
- Casone S.p.A. dovrà comunicare ad Arpae la cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge;
- lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti possa avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

di comunicare che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento la Ditta richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;

Il responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.